

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Settembre 2025

NEWS

FISCO

BONUS ELETTRODOMESTICI: MODALITÀ DI FRUIZIONE

Decreto MIMIT 3 settembre 2025

È stato diffuso il decreto che stabilisce le regole per fruire dello sconto sull'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica. Il valore del bonus è pari al 30% del costo di acquisto, fino ad un massimo di € 100 per ciascun elettrodomestico (che salgono ad € 200 se il nucleo familiare dell'acquirente ha un ISEE inferiore ad € 25.000 annui).

Lo sconto è fruibile **una sola volta** per **nucleo familiare** in relazione all'acquisto di un solo elettrodomestico e non è cumulabile con altre agevolazioni analoghe né con benefici fiscali riferiti ai medesimi costi.

L'elettrodomestico deve essere prodotto in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione Europea e contestualmente all'acquisto deve essere consegnato al venditore un apparecchio obsoleto della stessa tipologia e di classe energetica inferiore.

Si tratta dei seguenti **elettrodomestici**:

- Lavatrici e lavasciuga di almeno classe energetica A;
- Forni di almeno classe energetica A;
- Cappe da cucina di almeno classe energetica B;
- Lavastoviglie di almeno classe energetica C;
- Asciugabiancheria di almeno classe energetica C;
- Frigoriferi e congelatori di almeno classe energetica D;
- Piani cottura conformi ai limiti di efficienza energetica previsti dalla normativa UE.

MODIFICHE AL REDDITO AGRARIO: CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circ. AE 8 agosto 2025 n. 12/E

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal D. Lgs. 192/2024 al reddito agrario. Riassumiamo i profili più interessanti.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal Decreto di Riforma IRPEF-IRES al reddito agrario, grazie alle quali:

- sono state ricondotte alla nozione di attività agricole quelle di produzione di vegetali tramite utilizzo di fabbricati nonché quelle di produzione di beni, anche immateriali per la tutela dell'ambiente;

- è stata estesa alle c.d. società agricole la possibilità di optare per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa del reddito eccedente il limite del reddito agrario.

Di seguito si riassumono i principali.

Produzione di vegetali tramite l'utilizzo di fabbricati rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10: si deve trattare di attività di produzioni di vegetali realizzate mediante i più **evoluti sistemi di coltivazione**; diversamente si rientrerebbe nella disciplina prevista per la produzione in serra. Inoltre, vengono forniti i primi chiarimenti in merito alla determinazione del reddito dominicale ed agrario, in attesa dell'apposito decreto previsto dalla norma, con cui sarà indicato anche il limite oltre il quale il reddito prodotto rientrerà nel reddito d'impresa.

Produzione di beni anche immateriali per la tutela dell'ambiente: dal dettato normativo, ai fini del calcolo del limite entro il quale i redditi in questione sono considerati assorbiti dal reddito agrario, si evince, in primo luogo, che i corrispettivi che concorrono a tale calcolo sono quelli riferiti alle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Deve trattarsi, inoltre, dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall'esercizio delle attività agricole, non potendosi considerare in tale ammontare anche i corrispettivi delle prestazioni di servizi derivanti da attività connesse.

Società agricole che optano per la **determinazione catastale del reddito**: la modifica normativa ha esteso a tali soggetti la possibilità di optare per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa per la parte di produzione che eccede i limiti del reddito agrario. Ciò nonostante, le Srl e le società cooperative, qualora svolgano **attività agrituristica**, devono continuare a determinare il reddito d'impresa derivante da tale attività esclusivamente in **via analitica**.

AUTO ELETTRICHE O IBRIDE IN USO PROMISCOO AI DIPENDENTI: TRATTAMENTO FISCALE

Risp. AE 10 settembre 2025 n. 237

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tassazione delle spese per la ricarica delle autovetture effettuata presso colonnine pubbliche delle auto elettriche o ibride concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Le card riconosciute, entro un certo **limite annuo**, ai propri dipendenti per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in **uso promiscuo**, presso **colonnine pubbliche**, con addebito del costo a carico della Società, non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall'utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato, in quanto il valore della ricarica elettrica, considerata a tutti gli effetti carburante, è incluso nella determinazione forfettaria del benefit tassabile fissata dall'ACI

Nel caso in cui il dipendente **superi** il **limite di chilometri** per **uso privato** stabilito dalla Società, le somme addebitate al dipendente in relazione all'energia elettrica per l'uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione.

AUTO IN USO PROMISCUO: TRATTAMENTO FISCALE DI OPTIONAL A CARICO DEL DIPENDENTE

Risp. AE 9 settembre 2025 n. 233

Chiarimento dell'Agenzia: eventuali somme corrisposte dal dipendente per l'acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui il datore di lavoro trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di **optional aggiuntivi** da installare sul veicolo concesso in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, le stesse non riducono il valore del **fringe benefit** da assoggettare a tassazione.

In pratica, quindi, eventuali somme corrisposte dal dipendente per l'acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in **busta paga**.

CPB: IL CAMBIO DEL CODICE ATTIVITÀ NON SEMPRE COMPORTA LA CESSAZIONE

Risp. AE 10 settembre 2025 n. 236

Il mero cambio del codice attività ATECO dovuto all'aggiornamento della classificazione non determina l'automatica cessazione dal concordato preventivo biennale, salvo che non cambi realmente l'attività esercitata.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la modifica del **codice ATECO** nel corso del biennio di efficacia del CPB non è causa di decadenza se:

- la nuova attività modificata rientra comunque nell'applicazione del **medesimo ISA**;
- l'aggiornamento del codice ATECO, pur comportando l'applicazione di un **diverso ISA**, non comporta un reale cambiamento dell'attività effettivamente svolta.

PRIMA CASA: VENDITA ENTRO DUE ANNI ED UTILIZZO DEL CREDITO IN DICHIARAZIONE

Risp. AE 10 settembre 2025 n. 238

Il credito per il riacquisto di un'abitazione avente le caratteristiche per fruire dell'agevolazione "prima casa" spetta anche (in via provvisoria) se il contribuente, al momento del nuovo acquisto, non ha ancora venduto l'immobile pre-posseduto, purché la vendita rispetti il "nuovo" termine di due anni.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il credito per il **riacquisto** di un'abitazione avente le caratteristiche per fruire dell'agevolazione "prima casa" spetta anche (in via provvisoria) se il contribuente, al momento del nuovo acquisto, non ha ancora venduto l'immobile pre-posseduto, a condizione che per la vendita rispetti il "nuovo" **termine di due anni**.

Confermata anche la possibilità di utilizzare il credito in diminuzione dell'IRPEF nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuto il riacquisto.

Inoltre, ha precisato che, se l'immobile alienato o quello acquistato risultano in **comunione**, il credito d'imposta deve essere imputato agli aventi diritto, rispettando la **percentuale** della comunione.

TAX CREDIT LIBRERIE: INVIO DOMANDE FINO AL 31 OTTOBRE 2025

Dal 15 settembre al 31 ottobre 2025, le librerie specializzate potranno presentare domanda per il credito d'imposta sulle spese sostenute nel 2024. Ricapitoliamo spese ammesse, soggetti, modalità.

Modalità di presentazione della domanda e requisiti di accesso

Le domande per ottenere il credito d'imposta librerie 2025 devono essere inoltrate esclusivamente online, tramite il portale ufficiale della Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero della Cultura, all'indirizzo <https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande/>.

Le richieste potranno essere inviate dalle ore 12:00 del **15 settembre 2025** fino alle ore 12:00 del **31 ottobre 2025**. È obbligatoria la registrazione del richiedente, anche per quanti hanno già utilizzato la piattaforma negli anni precedenti.

La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della Società, come risultante dai dati della Camera di Commercio. Bisogna, inoltre, indicare la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, grande) secondo la normativa europea e nazionale di riferimento.

Chi può richiedere il credito d'imposta

La misura è destinata agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, identificati con **codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1**. Possono accedere al beneficio le imprese con sede legale nello Spazio Economico Europeo e soggette a tassazione in Italia, che abbiano sviluppato almeno il 70% dei ricavi complessivi dalla vendita di libri (nuovi od usati) nell'esercizio finanziario precedente alla domanda.

Costi ammessi

Nella domanda è necessario inserire le spese sostenute nel 2024 per i locali dove si svolge l'attività, con importi massimi predeterminati. Tra queste rientrano:

- IMU (fino a 3.000 €);
- TASI (fino a 500 €);
- TARI (fino a 1.500 €);
- imposta sulla pubblicità (fino a 1.500 €);
- tassa per l'occupazione di suolo pubblico (fino a 1.000 €);
- spese per locazione (fino a 8.000 €, escluse IVA);
- spese per mutuo (fino a 3.000 €, solo quota capitale ed eventuali accessori, escluse le spese per leasing immobiliare).

Inoltre, sono ammissibili i contributi previdenziali ed assistenziali per i dipendenti fino ad € 8.000, ma non quelli INPS dei soci od obbligatori per i titolari.

Importo del beneficio e criteri di assegnazione

Il credito d'imposta può raggiungere un massimo di € 20.000 per le librerie **non** appartenenti a **gruppi editoriali**, mentre il tetto scende ad € 10.000 per gli altri esercenti. Per i gruppi editoriali che gestiscono direttamente librerie, il limite è fissato al 2,5% delle risorse annuali disponibili. L'ordine di arrivo delle domande non influisce sull'attribuzione del beneficio, che viene concesso secondo i criteri previsti dalla normativa.

CONTRIBUENTI CHE ADERISCONO AL CPB 2025-2026: ISTRUZIONI PER RAVVEDIMENTO SPECIALE ANNI PREGRESSI

Prov. AE 19 settembre 2025 n. 350617

Con apposito provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità ed i termini entro cui i contribuenti che aderiscono al Concordato preventivo per il biennio 2025 - 2026 possono optare per il ravvedimento delle annualità ricomprese tra il 2019 ed il 2023. Il versamento dovrà avvenire il 2026.

È stato confermato che il **versamento** può essere effettuato in **unica soluzione** tra il 1° gennaio 2026 ed il 15 marzo 2026 oppure **ratealmente**, in un **massimo di 10** rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con **decorrenza** dal 15 marzo 2026.

L'opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante **presentazione** del modello F24 relativo al versamento della prima od unica rata delle imposte sostitutive con l'**indicazione** nel campo "Anno di riferimento":

- di una delle annualità cui si riferisce il versamento;
- il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate;
- dei codici tributo (da istituirsi).

In caso di **pagamento rateale**, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

In caso di **decadenza** dalla rateizzazione, le somme versate a titolo di imposta sostitutiva non sono rimborsabili.

Per le **società di persone** e le società di **capitali** che hanno optato per il regime di **trasparenza fiscale**, la presentazione del modello F24 per il versamento dell'IRAP è effettuata da parte della società od associazione; la presentazione dei modelli F24 per i versamenti relativi alle imposte sostitutive delle imposte dirette e relative addizionali può essere **effettuata**:

- da ciascuno socio od associato per la quota di sua competenza;
- dalla società od associazione per conto degli stessi.

In tali casi, l'opzione risulta **esercitata** solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al **versamento complessivo** delle imposte sostitutive dovute per la prima od unica rata.

SISMABONUS ACQUISTI CUMULABILE CON BONUS RISTRUTTURAZIONI

Risp. AE 15 settembre 2025 n. 242

L'Agenzia delle Entrate si è espressa sulla cumulabilità delle detrazioni in materia di ristrutturazione edilizia e sismabonus per l'acquirente di un'unità immobiliare in corso di costruzione.

Nel caso oggetto di interpello, un contribuente ha acquistato da un'impresa di costruzione un **immobile accatastato come F/3** (unità in corso di costruzione), beneficiando della detrazione sisma bonus trasferita dal venditore e chiedendo se fosse possibile cumulare anche la detrazione IRPEF per ristrutturazioni edilizie.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione IRPEF disciplinata dall'art. 16 bis c. 3 DPR 917/86 può essere fruita dall'acquirente anche se l'immobile è **in corso di**

costruzione, a condizione che i lavori di ristrutturazione riguardino un immobile già precedentemente accatastato e che, al termine, rientri nelle categorie catastali ammesse. Tale detrazione, calcolata sul prezzo di vendita, è cumulabile con il sismabonus, che invece si determina sulla base dei costi strutturali sostenuti ed asseverati. Tuttavia, è importante evidenziare che il limite complessivo di spesa agevolabile rimane unico (**€ 96.000 per unità immobiliare**). Naturalmente, la detrazione IRPEF potrà essere fruita solo dall'anno d'imposta in cui i lavori sull'intero fabbricato sono stati ultimati.

BONUS EDILIZI: IL BLOCCO ALLA CESSIONE DEL CREDITO NON VALE PER I BONUS GIÀ ACQUISITI

Risp. AE 15 settembre 2025 n. 240

In relazione ai diversi bonus edilizi, il blocco delle cessioni/sconti, sia per le spese antecedenti che successive il 30 marzo 2024, non riguarda i cessionari dei crediti d'imposta ottenuti e già maturati attraverso il meccanismo dello sconto in fattura e presenti nel cassetto fiscale dei cessionari stessi (es. impresa edile) che, pertanto, può continuare a cederli nel rispetto delle disposizioni relative.

Come specificato dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, i vari divieti alle cessioni dei bonus edilizi sono sostanzialmente rivolti ai **beneficiari delle detrazioni** che, a partire dal 29 maggio 2024, non possono più optare per la cessione del credito d'imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruita, mentre non vale per i crediti presenti nel cassetto fiscale del cessionario (art. 4 bis c. 7 DL 39/2024 conv. in L. 67/2024).

Si ricorda che i cessionari ed i fornitori possono **cedere il credito** 3 volte, ma solo a favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all'albo o società - Sim, Sgr, Sicav e Sicaf - appartenente ad un gruppo bancario iscritto all'albo, o nei confronti di un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia (c.d. soggetti qualificati).

Inoltre, ciascuna rata annuale del credito verrà targata con un **codice**, fermo restando il **divieto** di cedere quote parziali della singola rata annuale.

In ogni caso, prima della compensazione occorre **comunicare**, mediante le apposite funzionalità della Piattaforma, la propria scelta di destinare per intero quella rata annuale alla sua fruizione mediante compensazione sul modello F24. È possibile, sulla Piattaforma, annullare l'opzione per la compensazione, per l'intero importo di una o più rate (Prov. AE 22 settembre 2023 n. 332687).

TRASMISSIONE DATI SPESE SANITARIE: INVIO UNICO ANNUALE

FAQ AE 24 settembre 2025

Dal 2025 cambia la periodicità dell'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS): non più scadenze semestrali, ma un'unica trasmissione annuale. Il nuovo termine sarà stabilito da un decreto del MEF, superando la scadenza del 30 settembre 2025 prevista per il primo semestre dell'anno.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in tema di adempimenti per l'invio delle spese sanitarie al **Sistema Tessera Sanitaria (STS)**, a partire da quelle riferite all'anno 2025, la trasmissione dei dati avverrà con **cadenza annuale**, abbandonando così la precedente periodicità semestrale (30 settembre e 31 marzo).

La novità è stata introdotta dall'art. 12 D. Lgs. 1/2024, così come sostituito dall'art. 5 D. Lgs. 81/2025. Di conseguenza, il termine del 30 settembre 2025, che era stato fissato dal decreto del MEF dell'8 febbraio 2024 per l'invio delle spese del primo semestre 2025, è da considerarsi superato.

La **nuova scadenza annuale** per la trasmissione delle spese relative all'anno 2025 sarà fissata con un apposito decreto del MEF e sarà resa nota sul portale del Sistema Tessera Sanitaria.

Questa modifica mira a semplificare gli adempimenti per i soggetti obbligati, offrendo una maggiore razionalizzazione e certezza nei tempi di invio dei dati. Gli operatori dovranno, quindi, monitorare il portale STS per conoscere la data esatta di scadenza, non appena verrà emanato il decreto attuativo.

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE: DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA

Risp. AE 22 settembre 2025 n. 251

In quali circostanze la società in liquidazione ha diritto alla detrazione dell'IVA assolta in relazione a beni e servizi acquistati durante la fase liquidatoria.

Un recente documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società in liquidazione ha diritto alla detrazione dell'imposta assolta in relazione a beni e servizi **acquistati durante la fase liquidatoria** purché risultino verificati i **requisiti dell'inerenza** e dell'**afferenza** degli stessi rispetto all'attività liquidatoria. In tal caso, la detrazione spetta a prescindere dal fatto che **prima** della messa in liquidazione il soggetto svolgesse attività esenti.

Rientrano tra i servizi per cui risultano soddisfatti i suddetti requisiti, le prestazioni di recupero crediti e di assistenza legale nel contenzioso tributario.

AUTO CONCESSE AD USO PROMISCOUO ENTRO IL 30 GIUGNO 2025

Risp. AE stampa specializzata 18 settembre 2025

In caso di auto già possedute al 31 dicembre 2024 (per usi esclusivamente aziendali) ed assegnate (e consegnate) in uso promiscuo a dipendenti per la prima volta nel primo semestre 2025, si applica la disciplina 2024.

L'Agenzia delle Entrate, nel corso di un incontro con la stampa specializzata, ha chiarito che per le auto già possedute al 31 dicembre 2024 (per usi esclusivamente aziendali) ed assegnate (e consegnate) in **uso promiscuo** a **dipendenti** per la prima volta nel corso del primo semestre 2025, si applica la disciplina vigente nel 2024, basata sui valori di emissione di anidride carbonica.

BONUS VEICOLI ELETTRICI: PARTITE LE ISCRIZIONI PER ESERCENTI E CONCESSIONARI

Il 23 settembre 2025 sono state aperte le registrazioni per il Bonus Veicoli Elettrici per gli esercenti interessati a partecipare all'iniziativa: l'agevolazione è dedicata a persone fisiche e microimprese intenzionate ad acquistare mezzi ad emissioni zero, rottamando il proprio veicolo termico.

È **online** (www.bonusveicolielettrici.mase.gov.it) la piattaforma telematica dedicata al **Bonus Veicoli Elettrici**, misura che prevede incentivi per **persone fisiche e microimprese** per l'acquisto di un nuovo veicolo ad emissioni zero, **previa rottamazione** di un veicolo termico già in possesso.

Disciplinato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il **decreto 8 agosto 2025**, e parte del Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici del **PNRR**, per il Bonus Veicoli Elettrici sono state stanziare risorse per complessivi **597,3 milioni di euro**.

Dal 23 settembre 2025 si possono registrare sulla piattaforma dedicata gli **esercenti (punti vendita o concessionari)** intenzionati a rendere accessibile l'agevolazione ai loro clienti. Con **future comunicazioni** del MASE saranno rese note le date di apertura delle iscrizioni per i **beneficiari** (persone fisiche e microimprese).

Requisiti registrazione esercenti

Possono registrarsi sulla piattaforma i **venditori**:

- di veicoli a motore destinati al **trasporto di persone**;
- di veicoli a motore destinati al **trasporto di merci**;
- aventi un **codice ATECO** prevalente congruente con l'iniziativa, così come risulta dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.

All'atto della registrazione, il venditore dovrà inserire il codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei punti vendita e l'Iban del conto corrente dedicato su cui si intende ricevere il rimborso.

SPLIT PAYMENT: SOCIETÀ QUOTATE CONTROLLATE DA PA

Risp. AE stampa specializzata 18 settembre 2025

Chiarimenti sull'esclusione dallo split payment, alla luce delle novità operative dal 1° luglio 2025.

L'Agenzia delle Entrate, nel corso di un incontro con la stampa specializzata, ha chiarito che l'esclusione dallo split payment, operativo dal 1° luglio 2025, delle società quotate **identificate ai fini IVA** ed inserite nell'indice **Ftse Mib** della Borsa italiana, non si applica nel caso in cui le suddette società siano incluse nell'elenco delle società controllate, ai sensi dell'art. 2359 c. 1 n. 2 c.c. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri. Pertanto, per le citate società controllate **continua ad applicarsi** il regime di split payment.

APPROFONDIMENTI

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA USA-UE SUI DAZI

Unione Europea e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo quadro che fissa un dazio globale del 15%, alla frontiera USA, sulla stragrande maggioranza delle importazioni UE. L'intesa prevede anche una serie di esenzioni per alcuni prodotti di fondamentale importanza per l'export europeo, come farmaci generici, prodotti chimici e risorse naturali non disponibili.

L'escalation della guerra commerciale

L'adozione dell'*America First Trade Policy* da parte del Presidente Trump, in data 20 gennaio 2025, ha portato, nell'arco di pochi mesi, gli Stati Uniti ad adottare una serie di **misure tariffarie unilaterali**, generando un'escalation difficilmente controllabile sul piano multilaterale ed impattando significativamente sugli equilibri del commercio internazionale.

I primi Paesi ad essere coinvolti sono stati **Canada** e **Messico**, oltre alla **Cina**.

Nel marzo 2025, anche l'**Unione Europea** è stata implicata nella spirale tariffaria.

Dal 12 marzo 2025 **acciaio**, **alluminio** e prodotti derivati sono stati assoggettati ad un dazio del 25%, poi aumentato al 50% a partire dal 4 giugno 2025. Anche il settore dell'**automotive** è stato interessato dalle misure commerciali di Trump: dal 3 aprile 2025 è stato introdotto un dazio del 25% sulle **automobili**, esteso dal 3 maggio 2025 anche alla **componentistica**.

Il 2 aprile 2025, c.d. "Liberation day", il Presidente Trump ha introdotto, inoltre, un **dazio reciproco** del 10% su tutte le importazioni di prodotti negli Stati Uniti a partire dal 5 aprile 2025.

Oltre a tale aliquota aggiuntiva, gli USA avrebbero dovuto applicare, a partire dal 9 aprile 2025, una tariffa reciproca personalizzata per le importazioni provenienti da ciascun Paese. In particolare, l'Unione Europea avrebbe dovuto essere soggetta ad un dazio del 20% sulla quasi totalità dei prodotti. A seguito dei negoziati intrapresi con l'UE, il Presidente Trump ha sospeso per 90 giorni l'applicazione delle tariffe generalizzate del 20%, mantenendo operativo soltanto il dazio reciproco "base" del 10%, oltre alle misure tariffarie preesistenti.

Il 27 luglio 2025, Bruxelles e Washington sono giunti ad un accordo che ha stabilito un **tetto tariffario** massimo del **15%**, scongiurando l'applicazione di un dazio aggiuntivo del 30% sulle esportazioni verso gli USA la cui applicazione era attesa dal 1° agosto 2025. Contestualmente, anche l'UE ha ritirato le contromisure annunciate sui prodotti USA, la cui entrata in vigore era prevista per il 7 agosto 2025.

Accordo bilaterale USA-UE

Dopo lunghe trattative, Unione Europea e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sui dazi, prevedendo un **tetto massimo tariffario del 15%** sulla maggior parte dei prodotti esportati dall'UE verso gli USA. Una tariffa che non si cumula con le altre misure daziarie, ma rappresenta una **misura massima**. In particolare, la tariffa applicabile ai beni UE non andrà a sommarsi al dazio già precedentemente previsto per le importazioni in USA (c.d. MFN), bensì assorbirà tale misura, sostituendosi integralmente ad essa.

Non sono invece interessati dall'accordo i beni in acciaio, alluminio ed i loro derivati, i quali restano, pertanto, soggetti alle aliquote del 50% imposte dal Proclama del 3 giugno 2025. Con l'accordo quadro, tuttavia, Unione Europea e Stati Uniti hanno dichiarato l'intenzione di valutare una possibile cooperazione per proteggere i rispettivi mercati nazionali, garantendo al contempo la sicurezza delle rispettive catene di approvvigionamento, anche attraverso la previsione di contingenti tariffari.

Nell'ambito dell'accordo, l'Unione Europea si è impegnata ad **azzerare i dazi** nei confronti dei prodotti statunitensi e ad acquistare anche **prodotti energetici** ed **armi** dagli Stati Uniti per un valore di centinaia di miliardi di dollari.

Dichiarazione congiunta USA-UE

Il 21 agosto 2025, l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che istituisce il **quadro per il commercio** e gli **investimenti** transatlantici equi, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi. Tale dichiarazione sostiene ed attua definitivamente l'accordo bilaterale conclusosi in data 27 luglio 2025. Tale atto sancisce, quindi, l'impegno di entrambe le Parti a lavorare per ristabilire stabilità e prevedibilità nei **rapporti commerciali** e negli **investimenti** tra UE ed USA.

Settore farmaceutico: esclusi farmaci generici e principi attivi

L'intesa prevede una serie di **esenzioni** per alcune tipologie di beni. In particolare, è stato previsto un esonero dai dazi USA per la categoria dei **farmaci c.d. generici**. Tale esenzione è stata, inoltre, estesa agli ingredienti di tali farmaci ed ai loro precursori chimici.

Occorre precisare che l'esenzione per il settore dei farmaci generici non comporta nemmeno l'applicazione del dazio MFN. I medicinali e la maggior parte dei loro principi attivi, infatti, sono esenti da qualsiasi misura tariffaria, in forza dell'accordo raggiunto nell'ambito dell'Uruguay Round, in vigore dal 1° gennaio 1995, che vede come Paesi contraenti anche UE e Stati Uniti.

Mentre i farmaci generici beneficiano di un'esenzione specifica, tutti gli altri prodotti farmaceutici sono attualmente oggetto di un'indagine per l'imposizione di nuove tariffe della Sezione 232. In un primo momento, infatti, il Presidente Trump aveva minacciato l'introduzione di dazi elevati, fino al 200%.

L'intesa raggiunta tra Unione Europea e Stati Uniti ha però fissato un **limite** preciso: anche qualora l'indagine 232 si concludesse con l'imposizione di nuove tariffe, queste non potranno superare il **15%** previsto dall'accordo.

Automobili e componenti inclusi nelle tariffe al 15%

Con la dichiarazione congiunta, Unione Europea e Stati Uniti mettono un punto anche sul settore dell'**automotive**, finora colpito da un dazio aggiuntivo del 25%, che si sommava al precedente dazio del 2,5%. La riduzione dei dazi al 15%, a cui Trump ha dato attuazione a partire dal 7 agosto 2025, non ha immediatamente interessato anche il settore dell'**automotive**. A creare confusione è stata la **diversa base giuridica** su cui si fondano i dazi per **auto** e **componentistica**, che erano stati imposti sulla base della Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962. Soltanto per questo motivo le auto non sono state incluse nell'ordine esecutivo che applicava la tariffa del 15%.

L'accordo chiarisce che le tariffe per questo settore saranno **assorbite** nel tetto del 15%. Di conseguenza, le vetture con dazio MFN superiore al 15% saranno esentate da ulteriori maggiorazioni, mentre quelle con dazio inferiore saranno soggette ad un'aliquota massima del 15%. Un segnale positivo per il mercato europeo, considerato che nel 2024 l'Unione Europea ha esportato automobili negli USA per 38,9 miliardi di euro.

Riduzione delle barriere non tariffarie

Oltre all'impegno congiunto volto alla progressiva riduzione dei dazi all'importazione, Stati Uniti ed Unione Europea hanno concordato di intervenire anche sulle **barriere non tariffarie**.

L'intesa prevede, in particolare, il reciproco riconoscimento degli standard nel settore automobilistico, nonché un impegno specifico ad affrontare le barriere non tariffarie che incidono sul commercio di **prodotti alimentari** ed **agricoli**. Tra le misure contemplate rientra la semplificazione dei requisiti relativi ai certificati sanitari per la **carne suina** e per i **prodotti lattiero-caseari**.

POSSIBILI ALTERNATIVE ALLA GESTIONE DEL TFR: VANTAGGI FISCALI E FINANZIARI A CONFRONTO

Quando si tratta di scegliere come gestire il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR), molti lavoratori ed i relativi datori si trovano a dover decidere tra mantenerlo in azienda o trasferirlo ad un fondo pensione. Questa scelta può avere un impatto significativo, sia dal punto di vista fiscale, sia sul piano finanziario: per questo è importante valutare con attenzione ogni possibile variabile.

La gestione del TFR interna od esterna all'azienda

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è considerato a tutti gli effetti un **debito** dell'azienda nei confronti dei propri lavoratori, da onorare al momento della cessazione del rapporto di lavoro o di eventuali anticipazioni richieste. In genere l'imprenditore non vede di buon occhio il trasferimento del TFR di un dipendente alla previdenza complementare od a fondi esterni. Questo si verifica perché le aziende tendono a considerarlo come un “**tesoretto**” utile per l'autofinanziamento della propria attività.

Il TFR annualmente accantonato, però, rappresenta denaro dei dipendenti (e non dell'azienda) e, pertanto, non può essere utilizzato dall'azienda come forma di autofinanziamento, ma diventa a tutti gli effetti un esborso finanziario considerevole a cui il datore di lavoro deve far fronte obbligatoriamente. Ed ecco che si pone l'obiettivo di programmare ed ottimizzare la gestione di tali impegni per tutelare i propri dipendenti e garantire il pagamento del TFR e dei relativi anticipi.

L'art. 2120 c.c. stabilisce che “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5”.

L'**importo** accumulato progressivamente, eccetto quello dell'anno, deve essere **rivalutato** al 31 dicembre di ogni anno con un **tasso fisso** dell'1,5% più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (inflazione) rilevato per l'anno precedente. Questo tasso composto viene applicato sul totale del TFR accantonato per incrementarlo annualmente.

A seguito delle modifiche alla disciplina della previdenza complementare (D. Lgs. 252/2005), le quote di TFR maturate dall'01.01.2007 possono essere accantonate a **diversa destinazione**, in base al numero di addetti alle dipendenze dell'impresa ed alla volontà espressa dagli stessi lavoratori subordinati.

In particolare, nelle società **con meno di 50 dipendenti**, le quote di TFR possono, essere:

- mantenute in azienda (gestite internamente all'azienda od accantonate in prodotti assicurativi/bancari);
- oppure conferite ad una forma di previdenza complementare esterna.

Per le imprese con **almeno 50 dipendenti**, invece, tali quote:

- possono essere conferite ad una forma di previdenza complementare;
- in assenza di tale conferimento, devono essere versate al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS (ai sensi dell'art. 1 c. 755 e s. L. 296/2006 e del DM 30 gennaio 2007).

L'utilizzo dello strumento assicurativo

Una possibile alternativa al mantenimento del TFR in azienda od all'utilizzo di fondi pensione a previdenza complementare è quella dell'**accantonamento** in specifici **prodotti assicurativi**.

Sempre più spesso, le aziende associano alla scelta di attribuire una retribuzione differita ai propri dipendenti (TFR) quella di stipulare, presso primarie compagnie, idonee polizze assicurative, legate ad un premio annuo costante di importo pari alla quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto.

Per tali tipologie di investimenti, sono generalmente utilizzate le **polizze rivalutabili** (ramo I) i cui premi (versabili in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione od in più tranches) vengono investiti in fondi interni alle compagnie (c.d. fondi a gestione separata GESAV) composti prevalentemente da titoli di stato (Btp, CCT, Bot), obbligazioni e da una minima componente azionaria (circa il 10%).

Inoltre, i fondi a Gestione separata, a differenza di quelli comuni d'investimento, contabilizzano i titoli in portafoglio **a costo storico** (il costo di acquisto) e non seguono i valori correnti di mercato; tale meccanismo consente, quindi, la rilevazione di plus/minusvalenze solo in sede di effettivo smobilizzo dei valori mobiliari, garantendo, durante la fase di accumulo, **rendimenti stabili** e meno aleatori.

Si precisa che, nell'ipotesi in cui i fondi a gestione separata dovessero subire risultati negativi, le polizze assicurative rivalutabili garantiscono, comunque, un **tasso di rendimento minimo** sulle somme investite; in linea generale, il rendimento medio applicabile dalle varie compagnie assicurative si attesta ad una forbice che oscilla dal 2% al 3% max.

Altresì, fra gli ulteriori vantaggi ravvisabili nell'accantonamento del TFR in polizze rivalutabili, vi è quello del c.d. **consolidamento del capitale**, il quale viene annualmente rivalutato sulla base del rendimento prodotto attraverso il meccanismo della **capitalizzazione composta**: gli interessi vengono calcolati sulla somma di capitale versato ed interessi maturati (capitale iniziale + rendimento del primo anno) garantendo utili anche sui guadagni precedenti.

Al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro, le somme accantonate saranno svincolate dalla compagnia di assicurazione e potranno essere corrisposte al dipendente, **senza** causare troppi **problemi di liquidità** in capo alle **aziende**, specialmente quelle di piccole dimensioni od a ristretta base familiare.

Il TFR in polizza: i vantaggi in capo alle imprese ed ai dipendenti

L'investimento del TFR in polizze assicurative garantisce:

- la **sottrazione** delle somme versate in polizza dal **rischio di impresa**, in quanto le quote accantonate sono impignorabili ed insequestrabili ai sensi dell'art. 1923 c.c. durante tutto il periodo di accumulo, finché tali somme si trovino nella disponibilità dell'assicuratore;
- le **disponibilità finanziarie** necessarie per far fronte all'impegno di pagare il TFR a scadenza, anche nell'ipotesi di momentanea crisi finanziaria e/o di liquidità a breve termine della società erogante;
- le **liquidazioni parziali** nel corso della durata del contratto per eventuali esigenze del beneficiario; la soluzione assicurativa non fa venire meno la natura di TFR sulle somme liquidate a tale titolo, sulle quali il datore di lavoro è tenuto ad applicare e versare le ritenute di legge;
- una prestazione in caso di **premorienza dell'assicurato** a favore di terzi designati eredi;
- ogni dipendente è assicurato con un **unico contratto**: è possibile accantonare le somme relative al TFR di tutti i dipendenti su singole posizioni individuali intestate a ciascuno di essi;
- gli accantonamenti per il TFR possono essere effettuati **in ogni momento** senza costi aggiuntivi, in funzione della frequenza del versamento e senza vincoli di importo.

Infine, tali polizze sono stipulate dalle società (c.d. contraente) e possono prevedere quale soggetto beneficiario dei futuri rendimenti o l'azienda stessa datore di lavoro od i dipendenti stessi beneficiari dei capitali maturati come strumento utile per le aziende anche sotto forma d'incentivo.

Dal punto di vista **fiscale**, il costo deducibile è quello dell'ordinario accantonamento del TFR, in quanto se si iscrivesse il premio di polizza (cioè, la quota di TFR maturata nell'anno) a Conto Economico, vi sarebbe una duplicazione dei costi medesimi: il "cumulo" dei premi versati all'impresa di assicurazioni sarà iscritto, nell'attivo dello stato patrimoniale, tra i crediti e, nel passivo, risulterà chiaramente iscritto l'importo del TFR maturato.

Il TFR accantonato in fondi pensione

Alternativamente alla decisione di tenere il TFR in azienda (presso il datore di lavoro od accantonato in una polizza assicurativa), all'atto dell'assunzione il lavoratore può essere chiamato ad esprimere, entro sei mesi, la volontà di destinare il TFR maturato ad un fondo pensione e, quindi, alla **previdenza complementare**.

Il fondo pensione è uno strumento di previdenza complementare che consente ai lavoratori di accantonare una parte del loro TFR per garantirsi una rendita od un capitale al termine della carriera lavorativa. In pratica, il TFR viene trasferito in un **fondo pensione**, dove viene investito in diversi strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni e titoli di stato. L'obiettivo è quello di ottenere un rendimento nel tempo che possa integrare la pensione pubblica.

La gestione del fondo pensione è affidata a **società specializzate**, che si occupano di investire le somme accumulate cercando di massimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi. Una volta raggiunta l'età pensionabile, il lavoratore può scegliere se ricevere il capitale accumulato in un'unica soluzione o trasformarlo in una rendita periodica.

La scelta è totalmente libera per il lavoratore, ma la volontà di aderire ad un fondo di previdenza complementare impegna il lavoratore in modo **irreversibile**; quindi, non potrà successivamente in occasione di un nuovo rapporto di lavoro non aderire alla previdenza integrativa, ma potrà eventualmente decidere di modificare il fondo di adesione sulla base del principio di “**portabilità**”.

I vantaggi fiscali del fondo pensione

Trattamento fiscale in capo al lavoratore dipendente

Sia che il trattamento di fine rapporto sia mantenuto in azienda, sia che venga scelto l'accantonamento all'interno di un fondo pensione, la **tassazione** avverrà **al momento della liquidazione** in capo al percipiente lavoratore.

Il TFR **accantonato in azienda** viene tassato con l'applicazione della **tassazione separata**, come previsto dagli artt. 17 e 19 TUIR, con la consapevolezza che tale importo non è calcolato dal datore di lavoro in modo definitivo, ma è previsto un **possibile ricalcolo** da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla base dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione (aliquota media minima IRPEF 23%).

Nel caso dell'adesione alla **previdenza complementare**, le somme liquidate al pensionamento, relativamente ai contributi versati dal 1° gennaio 2007, subiscono una **ritenuta** a titolo d'imposta del 15%; se però, l'anzianità di partecipazione al fondo è superiore ai 15 anni, l'aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva adesione, sino al limite massimo di riduzione corrispondente al 6%. Pertanto, i lavoratori con 35 anni di partecipazione al fondo pensione avranno una tassazione applicata del 9% e non al 15%.

Altresì, in corso di vigenza, il lavoratore ha la possibilità di versare ai Fondi Pensione una **contribuzione aggiuntiva** calcolata deducibile dal proprio reddito personale: tale deducibilità è prevista dall'art. 10 DPR 917/86 e dall'art. 8 cc. 4 e 6 D. Lgs. 252/2005 per un importo non superiore a 5.164,57 euro annui, ottenendo in questo modo anche un beneficio fiscale.

Infine, i rendimenti maturati nel corso della gestione del **conto individuale** su cui confluiscono i versamenti, subiscono un prelievo fiscale tramite imposta sostitutiva con aliquota al **12,5%** sui rendimenti da Titoli di Stato, al **20%** sui rendimenti da altri impieghi (azioni, obbligazioni, ecc.). Si tratta di aliquote più basse rispetto a quella utilizzata del 26%.

Trattamento fiscale in capo all'azienda datore di lavoro

Il trasferimento del TFR in un fondo pensione comporta, innanzitutto, un **beneficio fiscale**, poiché rappresenta un **costo deducibile** dal reddito di impresa. Le aziende che accantonano il TFR in un fondo pensione beneficiano di una maggiore deduzione dal reddito di impresa nell'ordine del **6%** (se sono aziende con meno di 50 dipendenti) o del **4%** (se sono aziende con più di 49 dipendenti). Questa percentuale si applica all'ammontare del TFR annualmente conferito e deducibile in quanto onere figurativo.

Le aziende che destinano il TFR nei fondi pensione sono esentate dal versamento dello **0,20%** del monte retributivo a titolo di versamento al Fondo di Garanzia INPS e dello **0,28%** a titolo dei cosiddetti oneri impropri da versare all'INPS.

Infine, l'azienda che versa il TFR dei dipendenti nel fondo pensione non si accolla più l'onere della **rivalutazione annuale** prevista per legge, pari all'1,5% più il 75% della rivalutazione ISTAT: un costo importante, che può essere eliminato sfruttando i benefici della previdenza complementare.

L'ANGOLO DELL'AI

AI E PMI ITALIANE: OPPORTUNITÀ E SFIDE LEGALI NEL MERCATO UNICO DIGITALE

L'intelligenza artificiale offre alle PMI italiane nuove opportunità di crescita, dall'automazione dei processi alla manutenzione predittiva, fino al miglioramento del customer service con chatbot. Alcuni casi reali mostrano già benefici concreti come riduzione degli sprechi ed aumento delle vendite. L'adozione dell'AI richiede attenzione alle sfide legali, in particolare al Regolamento AI ed al GDPR: norme che impongono trasparenza, sicurezza e tutela dei dati personali. Un approccio responsabile trasforma la compliance in vantaggio competitivo nel mercato unico digitale.

È indubbio che l'Intelligenza Artificiale può trasformare il mondo del **business**, offrendo alle PMI strumenti innovativi per crescere e competere. Tuttavia, l'adozione dell'IA tra le PMI italiane rimane bassa: secondo una ricerca recente del Politecnico di Milano meno di una su dieci ha avviato progetti di AI, sebbene l'interesse sia elevato (oltre la metà delle PMI si dichiara interessata). Ciò evidenzia un enorme potenziale inespresso. Esaminiamo le opportunità offerte dall'IA, alcuni esempi concreti di adozione e le sfide legali da affrontare per un'innovazione responsabile nel contesto del **Mercato Unico Digitale europeo**.

Le opportunità dell'IA per le PMI

L'IA può mettere a disposizione delle PMI molteplici applicazioni pratiche per ottimizzare il business. Ecco alcune aree chiave in cui l'AI può fare la differenza:

- **Automazione dei processi:** l'IA consente di automatizzare molte attività ripetitive (dall'amministrazione alla produzione), riducendo tempi ed errori e liberando il personale per compiti più strategici.
- **Analisi predittiva:** l'IA permette di analizzare grandi volumi di dati per prevedere trend di mercato e comportamenti dei clienti, supportando decisioni più informate (ad esempio su produzione, scorte e marketing).
- **Chatbot ed assistenti virtuali:** i chatbots migliorano il servizio clienti fornendo risposte automatiche 24/7, aumentando la soddisfazione degli utenti e riducendo il carico del personale.
- **Manutenzione predittiva:** nelle aziende manifatturiere l'AI permette di monitorare i macchinari ed anticipare i guasti, riducendo fermi macchina e costi di riparazione.

Esempi concreti di adozione nelle PMI italiane

Non mancano PMI italiane che hanno già tratto vantaggio dall'IA, ottenendo benefici di queste tecnologie:

- **efficienza nella gestione scorte:** una piccola azienda alimentare ha implementato un sistema di IA per ottimizzare l'inventario, riducendo gli sprechi del 30% e garantendo prodotti più freschi ai clienti.
- **Customer service automatizzato:** un'impresa di abbigliamento ha introdotto un chatbot IA sul proprio sito web per gestire le richieste dei clienti 24 ore su 24, incrementando così la soddisfazione dei clienti e riuscendo ad aumentare le vendite di circa il 20% grazie alla maggior reattività del servizio.

Questi casi evidenziano come l'IA sia ormai accessibile ed utile anche in realtà non tecnologiche, spaziando dalla gestione operativa all'interazione con i clienti. Importante è adottare un approccio orientato ai problemi concreti: identificare le inefficienze o necessità specifiche ed introdurre soluzioni IA mirate per risolverle.

Le sfide legali nel mercato unico digitale

A fronte di tali possibilità di innovazione le PMI devono però essere consapevoli delle **implicazioni legali** connesse all'uso dell'IA, soprattutto in ambito europeo. Nel Mercato Unico Digitale, la normativa UE mira a creare un quadro omogeneo cercando di favorire un'innovazione responsabile in tutti i Paesi membri.

In particolare, in tale ambito vi sono due principali sfide legali da tenere presenti:

- **Regolamento AI (AI Act):** il regolamento UE adotta un approccio basato sul rischio: i sistemi ad alto rischio (ad esempio in ambito lavoro, credito o sanità) devono rispettare rigorosi requisiti di **trasparenza, sicurezza e controllo umano**. Per l'adozione di tali sistemi le PMI sono obbligate a rispettare tali previsioni in quanto tali obblighi, così come anche i grandi fornitori di soluzioni di intelligenza artificiale.
- **Protezione dei dati personali (GDPR):** molte applicazioni IA che devono essere utilizzate all'interno delle PMI devono trattare dati personali, con conseguente applicazione del GDPR. Ciò significa che per effettuare tali trattamenti sarà necessario dotarsi di una base giuridica valida (contratto, consenso, obbligo di legge, legittimo interesse), così come andrà applicato il **principio di minimizzazione**, nonché quello della **trasparenza** (informando gli utenti delle caratteristiche dei trattamenti dei loro dati personali), tenendo in debita considerazione le previsioni dell'art. 22 GDPR sulle decisioni automatizzate, assicurando comunque la possibilità di intervento umano nei processi decisionali più importanti. Infine, trattandosi di uso di tecnologie innovative, vi è anche un obbligo di svolgere una valutazione d'impatto privacy (DPIA) prima di implementare la soluzione.

Innovare con responsabilità: un equilibrio necessario

L'IA può diventare un potente alleato per le PMI italiane a patto di integrarla in modo **responsabile** e conforme alle regole. Un'**adozione consapevole** dell'AI – con processi allineati a normative come AI Act e GDPR – può trasformare la *compliance* in un **vantaggio competitivo**, rafforzando la credibilità presso clienti e partners. Chi investe oggi in innovazione **etica** e legale potrà cogliere il meglio dell'IA per far crescere il proprio business, evitando rischi e preparandosi a competere con successo nel mercato unico digitale di domani.

Le sandboxes normative AI sono spazi di sperimentazione controllati, previsti dall'AI Act europeo e dalla legge italiana, per testare l'innovazione in sicurezza. L'AI Act ne obbliga l'istituzione per promuovere la competitività e la certezza del diritto, introducendo un “safe harbor” per derogare ad alcune disposizioni. La legge italiana attua questo mandato con una governance duale, affidata ad AgID e ACN, per bilanciare sviluppo e sicurezza. Questo modello di “innovazione co-regolamentata” vede l'UE fornire le regole di dettaglio e l'Italia il quadro nazionale. Il successo dipenderà dalla rapidità di attuazione per non perdere il vantaggio competitivo.

Introduzione

Le *sandboxes* normative sono una soluzione di regolamentazione agile che bilancia innovazione e tutela dei diritti. Creano spazi di sperimentazione controllati dove le imprese, specialmente **PMI e startup**, possono testare prodotti e servizi innovativi in un contesto reale, beneficiando di una deroga temporanea e supervisionata dalle Autorità di controllo per alcuni obblighi normativi. Questo approccio, già usato nel Fintech, è stato adottato sia dall'AI Act europeo, sia dalla recente legge italiana sull'IA, per costruire un ecosistema di fiducia e di eccellenza.

Il modello europeo: le sandboxes nell'AI Act

L'AI Act (Reg. UE 2024/1689) obbliga gli Stati Membri ad istituire almeno una *sandbox* normativa per l'IA. Gli obiettivi sono chiari: migliorare la **certezza del diritto** per gli innovatori, promuovere la **competitività** e facilitare l'**accesso al mercato**. Le *sandboxes* fungono anche da meccanismo di “apprendimento normativo”, permettendo al legislatore di raccogliere dati sull'efficacia della legge stessa. Tra le varie disposizioni che possono essere derogate all'interno di una *sandbox*, l'AI Act consente anche di non applicare alcune disposizioni del GDPR per il periodo di durata della sperimentazione, creando una sorta di “safe harbor” controllato. Tra i vari incentivi alla partecipazione alle *sandboxes*, vi è anche un'**esenzione** dall'applicazione di **sanzioni amministrative pecuniarie**, purché si sia agito in buona fede, ferma rimanendo però un'eventuale responsabilità per i danni eventualmente cagionati. Inoltre, gli operatori che partecipano alla *sandbox* godono di agevolazione economiche per le fasi di verifica della conformità dei sistemi di IA, propedeutica all'immissione sul mercato, che hanno sperimentato.

Le norme contenute nell'AI Act sono molto articolate e dettagliate ed introducono per la prima volta una disciplina quadro unionale sull'istituzione, funzionamento e gestione dei *sandboxes*. In tale ambito, gli Stati membri sono vincolati a non derogare ai principi ivi previsti, dovendo introdurre delle regolamentazioni abbastanza omogenee nel momento in cui istituiscono delle *sandboxes*, ciò anche per non creare differenze di mercato che provocherebbero evidentemente dei vantaggi competitivi per talune imprese.

L'attuazione italiana: governance duale nella legge sull'IA

La recente Legge n. 132/2025 attua il mandato europeo, stabilendo all'art. 20 la possibilità per le Autorità nazionali di “istituire e gestire congiuntamente **spazi di sperimentazione**”. La norma italiana è volutamente sintetica, agendo come legge di raccordo che demanda i dettagli operativi al quadro europeo ed a futuri decreti attuativi. La peculiarità italiana risiede nella **governance** duale, affidata congiuntamente all'Agenzia per l'Italia Digitale (**AgID**) ed all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (**ACN**). AgID rappresenta l'ecosistema di eccellenza, promuovendo lo sviluppo, mentre ACN incarna l'ecosistema della fiducia, vigilando sulla sicurezza e l'affidabilità del mercato.

Analisi comparativa e prospettive future

Il rapporto tra la normativa UE e quella italiana è di chiara dipendenza funzionale. L'AI Act fornisce il "contenuto" regolamentare dettagliato (criteri, procedure, responsabilità), mentre la legge italiana istituisce il contenitore giuridico nazionale, individuando le autorità competenti (AgID e ACN) e delegando loro l'istituzione delle *sandboxes* (da cui anche ricavare eventuali esperienze da rappresentare al legislatore).

Per gli operatori, questo significa prepararsi ad una doppia valutazione: dovranno documentare sia il potenziale innovativo dei sistemi di IA, sia la robustezza delle misure di gestione, applicando i requisiti dell'AI Act o chiedendo le specifiche deroghe per il periodo di sperimentazione. Le *sandboxes* si configurano così come uno strumento di **dialogo** strutturato tra **imprese** e **regolatori**, un **laboratorio** dove tecnologia e diritto evolvono insieme. Il successo di questo modello di "innovazione co-regolamentata", che in altri ambiti (Fintech) è stato già sperimentato, dipenderà dalla rapidità di adozione dei decreti attuativi, cruciali per rendere operativo questo strumento strategico e mantenere la competitività nazionale.

QUESITI PRATICI

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DELL'AGENTE: NON RIENTRA NEL CPB

Ad un agente di commercio, che per il biennio 2024 - 2025 ha aderito al CPB, verranno corrisposte entro la fine del 2025 i seguenti compensi: a) premi per raggiungimento obiettivo b) indennizzo/transazione per interruzione contratto prima del termine di scadenza c) indennità clientela d) FIRR per cessazione rapporto. Quali di queste componenti sono rilevanti al fine del reddito concordato?

Per un agente operante in forma individuale, l'**indennità di clientela** così come il **firr** per la cessazione dei rapporti di agenzia non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, ma sono imponibili come **redditi di lavoro autonomo** (si vedano gli artt. 53 c. 2 lett. e) e 56 c. 3 lett. a) TUIR. Tali redditi possono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. d TUIR).

Come tali non possono concorrere alla formazione del reddito d'impresa e, pertanto, non sono compresi nel reddito concordato.

Si ritiene, invece, che i **premi** per il raggiungimento degli obiettivi e l'**indennizzo** per l'interruzione del contratto, inteso come provento conseguito in sostituzione del reddito ai sensi dell'art. 6 TUIR, siano componenti ordinarie di reddito rientranti nel **reddito concordato**.

Il mancato adempimento, da parte dell'assicurato, di comunicare all'assicuratore gli elementi variabili produce la sospensione o la cessazione della garanzia assicurativa?

Con la stipula di un contratto di assicurazione contro i danni le Parti del rapporto negoziale, ossia l'assicuratore e l'assicurato, assumono **reciproci diritti ed obblighi**.

A titolo meramente esemplificativo, l'assicuratore assume l'obbligo di prestare la copertura assicurativa e l'assicurato assume l'obbligo di pagamento del relativo premio. Trattasi sicuramente delle due **obbligazioni principali** delle Parti, al cui rovescio della medaglia corrispondono altrettanti diritti.

Per quel che attiene al presente documento, corre il dovere di rappresentare che, nella prassi, l'assicurato è gravato da ulteriori obbligazioni, tra le quali *inter alia* quella di comunicare all'assicuratore, periodicamente, gli **elementi c.d. variabili**, ossia quegli elementi la cui variazione influenza il calcolo del premio. Trattasi, in altri termini, di una generale esplicitazione del **principio di buona fede** contrattuale; basti pensare come le differenze attinenti ad ogni singolo individuo incidano sui relativi rischi (danni) oggetto di copertura assicurativa e, pertanto, anche sulla quantificazione del premio a questa attinente.

Ma l'omessa comunicazione di tali circostanze può comportare la produzione di un effetto quale la sospensione o la cessazione della **garanzia assicurativa**?

Ebbene, sul punto si è espressa la Cass. 23 novembre 2023 n. 32660:

“Nei contratti di assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio, l'obbligazione di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili è diversa e autonoma rispetto a quella di pagamento del premio, sicché il relativo inadempimento (o inesatto adempimento) non produce automaticamente la sospensione o cessazione della garanzia assicurativa previste, con norma imperativa, dall'art. 1901 c.c., essendo a tal fine necessaria la valutazione in concreto della condotta esecutiva di buona fede delle parti e dell'importanza dell'inadempimento, funzionali a verificare se le variazioni non comunicate abbiano una rilevanza tale da aver comportato un'apprezzabile alterazione del rapporto di adeguatezza tra rischio e premio; ne consegue che la clausola convenzionale che, mediante richiamo all'art. 1901 c.c. (o, come nella specie, la previsione espressa della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.), equipari le conseguenze della mancata comunicazione delle variazioni a quelle dell'omesso pagamento del premio incorre nella nullità di cui all'art. 1932, comma 1, c.c., siccome derogatoria della disciplina legale imperativa in senso meno favorevole all'assicurato, con conseguente sostituzione di diritto per mezzo di quest'ultima, ai sensi del secondo comma della disposizione citata”.

A ben **vedere**, si tratta comunque di un principio da parametrare al singolo caso di specie tramite un attento esercizio di **sussunzione giuridica**.

PRIMA CASA NEGATA CON ALTRO IMMOBILE IN COMUNIONE ORDINARIA CON IL CONIUGE

In tema di agevolazioni prima casa, la titolarità pro-quota di un immobile in comunione ordinaria con il coniuge nello stesso Comune preclude l'accesso al beneficio, anche quando i coniugi sono in regime di separazione dei beni.

(Cass. 3 settembre 2025 n. 24477)

INDEBITA COMPENSAZIONE: DIVIETO DI UTILIZZO DI CREDITI D'IMPOSTA DELL'ACCOLLANTE

La Cassazione ribadisce il divieto assoluto di compensazione dei debiti fiscali attraverso crediti d'imposta di un soggetto terzo accollante, chiarendo il perimetro delle condotte lecite e fornendo indicazioni sulla rilevanza penale di tale pratica.

(Cass. pen. 2 settembre 2025 n. 30098)

AFFITTO D'AZIENDA E LOCAZIONE D'IMMOBILE: LA SOSTANZA PREVALE SULLA FORMA

Indipendentemente dalla qualificazione giuridica attribuita dalle parti, in tema di distinzione tra locazione di immobile e affitto d'azienda, l'elemento differenziante risiede nella preesistenza dell'organizzazione aziendale rispetto al contratto, da valutarsi tenendo conto del rilievo oggettivo dell'immobile rispetto agli altri beni e servizi oggetto del contratto.

(Cass. 21 agosto 2025 n. 23635)

DEDUCIBILE L'EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELLA ONLUS ANCHE SE NON IN ELENCO

Il legislatore ha redatto un'elencazione dei soggetti in favore dei quali le erogazioni liberali sono deducibili, comprendendovi ONLUS, APS e fondazioni e associazioni riconosciute. Il requisito dell'iscrizione nel registro generale è richiesto per le Associazioni di Promozione Sociale e non anche per le ONLUS.

(CGT II Lombardia 26 agosto 2025 n. 1936)

PRIMA CASA ANCHE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PRIMA DEL NUOVO ACQUISTO

Il contribuente può riottenere l'agevolazione prima casa anche se trasforma il primo immobile da abitazione a ufficio pochi giorni prima di acquistarne uno nuovo. Il requisito si basa sulla categoria catastale vigente al momento del nuovo acquisto, a prescindere dalla tempistica del cambio d'uso. Se il precedente immobile è stato modificato da abitazione (A/2) a ufficio (A/10), non può più essere considerato una "casa di abitazione" ai fini del beneficio.

(Cass. 22 settembre 2025 n. 25868)

SPESE DI RAPPRESENTANZA E PUBBLICITÀ: CRITERIO DI DISTINZIONE

Il criterio differenziante tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità tiene conto della nozione di spese di pubblicità emergente dalla giurisprudenza unionale, dove si afferma che "la nozione di pubblicità implica necessariamente la diffusione di un messaggio destinato ad informare il consumatore dell'esistenza e delle qualità di un prodotto o di un servizio allo scopo di incrementare le vendite; benché la diffusione di un messaggio del genere avvenga di solito mediante parole, scritti o immagini via stampa, radio o televisione, essa può anche essere effettuata ricorrendo parzialmente o in via esclusiva ad altri strumenti".

(Cass. 13 settembre 2025 n. 25143)

BENEFIT ALLOGGIO: QUANDO HA NATURA RETRIBUTIVA

Il benefit alloggio ha natura retributiva allorquando si tratta di un emolumento erogato in modo continuativo, fisso e periodico, senza la necessità di presentare giustificativi di spesa. La finalità del beneficio era, infatti, quella di soddisfare le esigenze abitative, personali e familiari del dirigente e non quella di coprire spese legate a esigenze di servizio o di rappresentanza del datore.

(Cass. 9 settembre 2025 n. 24849)

RIDUZIONE IMU PER IMMOBILE INAGIBILE ANCHE SENZA PERIZIA O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La conoscenza "aliunde" da parte del Comune dello stato di inagibilità dell'immobile giustifica l'applicazione dell'agevolazione della riduzione della base imponibile IMU del 50%, per inagibilità/inabitabilità, indipendentemente dall'attestazione di tale stato mediante apposita perizia o dichiarazione sostitutiva.

(CGT II Veneto 16 settembre 2025 n. 626)

Scadenze dal 1° al 15 settembre 2025

1 SETTEMBRE	▪ Imposta di bollo su vaglia cambiari e fedi di credito: versamento II trimestre ▪ Imposta di bollo virtuale su assegni e vaglia in forma libera: versamento VI rata ▪ Imposta sulle assicurazioni: premi ed accessori incassati a luglio ▪ INTRA 12: acquisti intra UE registrati a giugno ▪ Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina e gasolio: luglio ▪ Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria luglio ▪ Registro locazioni stipulate o decorrenti 1° agosto: versamento
15 SETTEMBRE	▪ Accise di agosto: versamento ▪ ASD: annotazione corrispettivi e proventi di agosto ▪ Corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di agosto: annotazione separata ▪ Documento riepilogativo fatture inferiori a € 300 emesse ad agosto: registrazione ▪ Enti Non Commerciali: annotazione corrispettivi e proventi di agosto ▪ Fatture differite: cessioni di agosto ▪ Mod. 730 e Mod. 730-3 presentato dal 16 luglio al 31 agosto: consegna al contribuente ▪ Mod. 730 e Mod. 730-3 presentato dal 16 luglio al 31 agosto: invio all'Agenzia delle Entrate

Scadenze dal 16 al 30 settembre 2025

16 SETTEMBRE	▪ Imposta sugli intrattenimenti: versamento per attività di agosto ▪ Imposta sulle transazioni finanziarie di agosto (Tobin tax): versamento ▪ IVA di agosto: versamento ▪ Lavoro dipendente: versamento contributi INPS di settembre ▪ Locazioni brevi: versamento ritenute di agosto ▪ Ritenute effettuate ad agosto: versamento ▪ Split payment: versamento IVA di agosto
22 SETTEMBRE	▪ Associazioni senza fini di lucro: richiesta benefici fiscali ▪ PREU: saldo luglio-agosto (IV periodo contabile)

25 SETTEMBRE	▪ Trasmissione INTRASTAT: operazioni di agosto
29 SETTEMBRE	▪ Dichiarazione IMU tardiva: enti commerciali e persone fisiche
30 SETTEMBRE	▪ 770 semplificato: ritenute da gennaio ad agosto 2025 ▪ Adesione e revoca Concordato Preventivo Biennale (anno 2025-2026) per contribuenti ISA ▪ Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci e versamento I rata ▪ Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (c.d. Lipe): II trimestre ▪ Costituzione Gruppo IVA ▪ Imposta di bollo fatture elettroniche II trimestre 2025: versamento ▪ Imposta sulle assicurazioni: premi ed accessori incassati ad agosto ▪ INTRA 12: acquisti intra UE registrati a luglio ▪ Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina e gasolio: agosto ▪ Mod. 730 e Mod. 730-3 presentato dal 1° al 30 settembre: consegna al contribuente ▪ Mod. 730 e Mod. 730-3 presentato dal 1° al 30 settembre: invio all'Agenzia delle Entrate ▪ Modello 730 precompilato: invio diretto da parte del contribuente ▪ Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria agosto ▪ PREU: I acconto settembre-ottobre (V periodo contabile) ▪ Registro locazioni stipulate o decorrenti dal 1° settembre: versamento ▪ Rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro da soggetti stabiliti in Italia ▪ Rimborso dell'IVA assolta in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati UE ▪ Rimborso dell'IVA assolta in Italia da soggetti stabiliti in Stati non UE con cui esistono accordi di reciprocità ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA IOSS e pagamento IVA di agosto

Scadenze dal 1° al 15 ottobre 2025

10 OTTOBRE	▪ Riduzione secondo od unico acconto IRPEF
13 OTTOBRE	▪ PREU (prelievo erariale unico): II acconto settembre-ottobre (V periodo contabile)
15 OTTOBRE	▪ ASD: annotazione corrispettivi e proventi di settembre ▪ Corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di settembre: annotazione separata ▪ Documento riepilogativo fatture inferiori ad € 300 emesse a settembre: registrazione ▪ ENC: annotazione corrispettivi e proventi di settembre ▪ Fatture differite: cessioni di settembre

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

**Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36**

**Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36**

**Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com**

